

## COMUNE DI SANDRIGO

Verbale n.26 del 14/12/2018

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni” ai sensi dell’art.20 del TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 N.175), ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del Tuel;**

La sottoscritta dott.ssa Silvia Scavazzon, Revisore unico del Comune di Sandrigo;

- Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale N.61 del 06/12/20148, avente per oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni” ai sensi dell’art.20 del TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 N.175), ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del Tuel;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società;
- Preso atto che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
  
- Preso atto che il Comune di Sandrigo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
  
- Visto che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste;
  
- Visto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Sandrigo e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
  - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione;
  
- Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

- Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;

*esprime*

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

*invita l'Ente*

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Noventa Padovana il 14/12/2018

Dott.ssa Silvia Scavazon

